



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2044

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Indice

1. DDL S. 2044 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2044	4
1.3. Trattazione in Commissione	28
1.3.1. Sedute	29
1.3.2. Resoconti sommari	30
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	31
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022	32
1.4. Trattazione in consultiva	39
1.4.1. Sedute	40
1.4.2. Resoconti sommari	41
1.4.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	42
1.4.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 298 (pom.) del 13/04/2022	43

1. DDL S. 2044 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2044
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bahrein cooperazione cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione*

Iter

5 aprile 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2044

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#), Ministro dell'università e ricerca [Gaetano Manfredi](#), Ministro per i beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **11 dicembre 2020**; annunciato nella seduta n. 281 del 14 dicembre 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , BAHRAIN , SCAMBI CULTURALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Fabio Porta](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 5 aprile 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2044

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2044

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)
e con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2020

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Onorevoli Senatori. -

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

Per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e di facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.

Saranno interessati dall'Accordo anche gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche in entrambi i Paesi, e saranno favoriti lo scambio di materiali, di libri, di strumenti di ricerca, di copie digitali di documenti e l'organizzazione di missioni di esperti in detti settori.

Una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e di repressione del commercio illegale di opere d'arte, di beni culturali, di strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, ai documenti e ad altre materie di valore storico.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e ad altri eventi rilevanti.

Saranno organizzate periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Per quanto riguarda il settore della formazione superiore, ovvero l'università e le istituzioni dell'alta formazione artistica (AFAM), sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze nonché l'organizzazione di convegni e di seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e di azioni collegate di mobilità, ferma restando la totale autonomia statutaria e decisionale delle predette istituzioni, rispetto alla quale il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) non ha potere decisionale, in assenza di finanziamenti dedicati.

Nel settore della ricerca sarà incoraggiata la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base, sia in quello delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. Questa si effettuerà attraverso la mobilità dei ricercatori, la condivisione di studi e di documenti scientifici e tecnici e l'attuazione di progetti di ricerca e di studi comuni in selezionate aree di comune interesse. Le attività verranno definite in base alle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le indicazioni della Commissione mista che verrà istituita *ad hoc* e che si occuperà di elaborare programmi pluriennali dedicati.

Per il settore dell'istruzione, entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione educativa tra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di diversa tipologia, licei, istituti tecnici e professionali, al fine di favorire la conoscenza reciproca delle peculiarità culturali, nonché dei sistemi scolastici, dei piani di studio, dei *curricula* e dei metodi di insegnamento. Tutte le iniziative in materia educativa e scolastica saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

Sarà favorita la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la loro cooperazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli.

Il preambolo illustra le finalità dell'accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'accordo stesso:

Articolo 1 - Cooperazione nel campo della cultura e delle arti.

L'articolo 1 individua i settori di più specifica competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare, essi sono: l'insegnamento della lingua italiana (comma 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (comma 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (comma 4); il commercio illegale di opere d'arte, di beni culturali, e di strumenti audiovisivi soggetti a protezione (comma 5); l'archeologia (comma 6).

Articolo 2 - Cooperazione nel settore dell'istruzione generale.

Articolo 3 - Cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ai sensi del comma 1, ovvero la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, si propongono azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e di autonomia di tali istituzioni. Ai sensi del comma 2 sarà cura del MIUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia nei termini di liste di istituzioni accreditate che di sistemi di certificazione. Ai sensi del comma 4 si stabilisce un nulla osta alla concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Ai sensi del comma si introduce un nulla osta a eventuali azioni di mobilità di studenti e di docenti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito.

Per la parte di ricerca scientifica e tecnologica, si individuano le modalità di cooperazione nei seguenti settori: *a)* scambio di ricercatori; *b)* scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; *c)* attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; *d)* organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Articolo 4 - Cooperazione nel settore dell'informazione.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale.

Si sancisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Articolo 6 - Disposizioni generali.

L'articolo 6 richiama il rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie, per l'attuazione dell'Accordo.

Esso contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci di Stato.

Per dare attuazione all'Accordo si prevede l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e di definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Relazione tecnica

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Bahrein in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, della danza, artistiche e del design	MUR	€ 10.000
Contributi a università bahreinite per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua di italiano	MAECI	€ 10.000
Contributi a scuole superiori bahreinite per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 7.000
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza	MIBACT	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 bahreiniti un soggiorno di 4 giorni, forfettariamente quantificato in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
Si prevede l'invio a Manama di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 ciascuno (*)	MIBACT	€ 8.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBACT	€ 10.000
TOTALE	MUR	€ 10.000
	MAECI	€ 47.000
	MIBACT	€ 34.920

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Il comma 5 dell'art. 1 non comporta nuovi oneri poiché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi dell'apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" (bilancio MIBACT, capp. 1018, 1096, 1020).

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico	MAECI	€ 1.000
Cooperazione tra istituzioni nel settore dello sport.	MAECI	€ 10.000
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia	MIBACT	€ 1.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno a 2 esperti bahreiniti (1 bibliotecario e 1 archivist) (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Bahrein 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivist): 2 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 cd.) (*)	MIBACT	€ 4.000
TOTALE	MAECI	€ 11.000
	MIBACT	€ 6.920

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

1



(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Non si prevedono nuovi oneri per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio, in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 10 docenti bahreiniti forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che l'Italia possa offrire annualmente 6 soggiorni di lunga durata (30 giorni), per un importo forfettario di massimo € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Bahrein 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 ciascuno (*)	MAECI	€ 12.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Concessione di borse di studio a studenti bahreiniti per un massimo di 9 mensilità di € 820 ciascuna (boisellino mensile € 820)	MAECI	€ 7.380
L'Italia può inviare in Bahrein 10 docenti universitari: 10 biglietti A/R Roma/Manama x € 2.000 ciascuno (*)	MUR	€ 20.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse	MUR	€ 15.000
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBACT	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 76.780
	MUR	€ 35.000
	MIBACT	€ 10.000

(*) (*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 4

Le attività di cui all'articolo 4 non comportano oneri a carico del bilancio statale, in quanto la collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive e le amministrazioni pubbliche competenti si limiteranno a favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative. L'unica attività richiesta alle amministrazioni competenti è un'attività di incoraggiamento, che verrà svolta in modalità esclusivamente telematica (bilancio MIBACT, cap. 6530).

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio	MAECI	€ 5.280
	MIBACT	€ 2.640



di 4 dirigenti in Balreïn nel 2022, di cui 2 del MAECI, 1 del MUR e 1 del MIBACT per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Manama): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MUR	€ 2.640
--	-----	---------

Gli oneri di missione discendenti dall'articolo 6 si configurano come oneri valutati.
Dalle altre disposizioni dell'articolo 6 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2020	2021	dal 2022
Art. 1	91.920	91.920	91.920
Art. 2	17.920	17.920	17.920
Art. 3	121.780	121.780	121.780
Art. 4	/	/	/
Art. 5	/	/	/
Art. 6	/	/	10.560
TOTALE	231.620	231.620	242.180

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 2, 3, e 6 dell'Accordo è pari a 231.620 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (spese autorizzate) e a 242.180 euro a decorrere dall'anno 2022 (di cui 231.620 per le spese autorizzate e 10.560 per gli oneri valutati).

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2020	2021	dal 2022
MAECI	134.780	134.780	140.060
MUR	45.000	45.000	47.640
MIBACT	51.840	51.840	54.480
TOTALI	231.620	231.620	242.180


La verifica della presente relazione contenuta, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 190 del 2012, è avvenuta.

POSITIVO

01 DIC. 2020

IN NEGATIVO

Il Presidente Generale dello Stato




PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione intercorsa tra l'Italia e il Bahrein nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere tra le istituzioni scolastiche e universitarie dei rispettivi Paesi per programmi e progetti comuni di collaborazione. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei paesi arabi in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 23.09.2020


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

16 OTT 2020




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.560 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN

SULLA COOPERAZIONE

NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA

SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi,

nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

1. Ciascuna Parte favorirà la promozione e la realizzazione di attività per una migliore comprensione delle leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese.
2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti.
Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
3. Ciascuna Parte favorirà la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori.
5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico.
6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e



seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.

7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalità nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

Articolo 2

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione.
2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi i Paesi.
3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale.
4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche.
5. Entrambe le Parti promuoveranno:
 - a) lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
 - b) Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.
6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:
 - a) lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.
 - b) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricula di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli.



7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.

Articolo 3

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo.
2. Ciascuna Parte promuoverà lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle università di entrambi i Paesi.
3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata attraverso:
 - a) lo scambio di ricercatori;
 - b) lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;
 - c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;
 - d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
4. Ciascuna Parte verificherà in base alle risorse disponibili, le opportunità di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attività di ricerca.
5. Ciascuna Parte incoraggerà visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.



Articolo 4

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente.
2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi.
3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresì i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali.
5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni.
6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

Articolo 5

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale nell'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti, come anche del diritto internazionale applicabile.

Articolo 6

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.
2. La copertura finanziaria per le attività previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attività del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovrà generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.



3. In caso di comune accordo, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occuperà di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verrà riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali.
5. Qualsiasi controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verrà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo.
7. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Roma, il 4 febbraio 2023, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo del
Regno del Bahrein



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
ON
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL
AND INFORMATIONAL COOPERATION**



The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to strengthen the friendly relations between both Countries;

Seeking to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests,

Have agreed as follows:

Article I
COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND ARTS

1. Each Party shall encourage promotion and implementation of activities for better understanding of the laws and regulations in force in the other Country, and shall promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Country.
2. The Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Parties shall periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

3. Each Party shall encourage cooperation among cultural institutions, associations and centres in both Countries. Such institutions shall be accorded favourable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall encourage cooperation between archives, documentation centres and libraries in both Countries, as well as the exchange of materials, books, finding aids, digital copies of documents and visits by experts in such fields.
5. The Parties shall closely cooperate in order to prevent and suppress the illegal trade in art works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with international Agreements to which both Governments are Parties, and with their respective internal legislation related to intellectual property, documents and other matters of historic value.



6. The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of archaeological missions working in both Countries.
7. The Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both Countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

Article 2

COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION

1. Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of becoming acquainted with educational progress and achievements of both Countries.
2. Both Parties shall encourage exchange of school books, and curricula models used in each Country.
3. Both Parties shall encourage participation in educational training courses, conferences, seminars and symposia held in the other Country, in the field of general education.
4. Both Parties shall encourage the exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.
5. Both Parties shall encourage:
 - a) The exchange of latest educational aids produced by either Parties, particularly audio-visual in teaching foreign languages.
 - b) The exchange of experience, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.
6. Both Parties shall also encourage:
 - a) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both Countries.
 - b) Considering the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both Countries, provided that curricula of such



institutions match those applicable in the Country where recognition of the educational diplomas and certificates is being requested.

7. Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scout's delegations, theatrical troupes, and sports and school groups of both Countries.

Article 3

COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION, SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY

1. Each Party shall encourage the development of academic cooperation between both Countries, through increasing inter-university arrangements, and exchanging visits by professors, lecturers and researchers. Each Party shall also encourage the development of cooperation between institutions in all fields.
2. Both Parties shall encourage the exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both Countries.
3. The Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and applied sciences for technological development. Scientific and technological cooperation shall take place by means of:
 - (a) exchanges of researchers;
 - (b) exchanges of scientific and technical information, studies and documents;
 - (c) implementation of research projects and common studies in selected areas of common interest;
 - (d) organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest.
4. Both Parties shall consider, depending on available resources, the possibility of cooperation in the provision of scholarships and seats to students and university graduates for university to carry on their university/post graduate studies and research activities.
5. Both Parties shall encourage visits by university students in both Countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.



Article 4

COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION

1. The Parties shall exchange TV and radio programmes, cultural programmes and documentary films in accordance with conditions mutually agreed by the Parties, and in the language specified by the receiving Party.
2. The Parties are encouraged to show the TV programmes on the national occasions of both Countries.
3. The Parties shall facilitate exchange visits of journalists, media personnel and officials in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall work to encourage the exchange of news, press analysis and information, and shall also offer necessary facilities in these fields, through their respective official news agencies.
5. The Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both Countries and offer necessary facilities for such exhibitions.
6. The Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting, with a view to further strengthening the friendly relationships between the two Countries.

Article 5

INTELLECTUAL PROPERTY

The use or transfer of intellectual property rights in implementation of this Agreement shall be carried out in accordance with the Parties' legislations, as well as applicable international law.

Article 6

GENERAL PROVISIONS

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Bahreini legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.




2. The financial coverage for the activities provided for or arising from the implementation of this Agreement, as well as the activity of the working group, will be borne by the Parties within their financial resources, and shall not generate, for both Parties, any further cost to the respective State budget.
3. If mutually agreed, the Parties may ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programmes or projects resulting from the cooperation envisaged in this Agreement, and/or in any complementary agreements derived from it.
4. The Parties shall establish a Joint Committee to implement the provisions of the present Agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programmes and to establish priority sectors and working and financial conditions for cultural, educational, scientific and technological cooperation. The Joint Committee shall be convened periodically and upon agreement between the two Parties with the location of the meetings alternating between the two capitals.
5. Any dispute in the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
6. The Parties may amend this Agreement in writing by mutual consent. Such modification or amendment shall constitute separate protocols, which shall form an integral part of this Agreement, and enter into force in accordance with the procedures indicated in Article (6) paragraph (7) of this Agreement.
7. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall remain valid for a period of three years, and shall be automatically renewed upon expiry, for further periods of the same duration, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it, at least six (6) months before the proposed termination date. The termination of this Agreement will not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.



Done at Rome on 4th February 2020, in two originals, in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the text in English will prevail.

For the Government of the Italian
Republic

For the Government of the Kingdom of
Bahrain



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2044
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bahrein cooperazione cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 134 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo Movimento Cinque Stelle e tiene, comunque, a rammentare la situazione critica dei diritti umani presente in Qatar, sottolineando, in particolare, la lontananza di tale Paese dalla cultura giuridica occidentale, soprattutto, nello specifico, per quanto concerne la disparità di tutela, tra Italia e Qatar, del personale civile e militare chiamato ad applicare l'Accordo in questione.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in sostituzione del senatore Urso, esprime il voto contrario sul provvedimento da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Nocerino a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo

svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2044) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020*

(Esame e rinvio)

Il senatore **PORTA** (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel febbraio 2020, dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.

Ricorda, innanzitutto, che il Regno del Bahrein, abitato da circa 1,4 milioni di abitanti, è un piccolo Stato insulare del Golfo Persico, costituito da un'isola principale in cui si trova la capitale Manama, e da altre minori, situate a poca distanza dalle coste dell'Arabia Saudita e del Qatar. Indipendente dal 1971, membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dal 1995 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il Bahrein dal 2002 ha assunto la forma di governo monarchica. Dal punto di vista politico, il Regno, che ha strettissimi legami con l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, mantiene tradizionalmente un atteggiamento filo-occidentale sin dalla sua indipendenza, e ha strutturato solidi rapporti soprattutto con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, ospitando sul suo territorio le sedi della Quinta Flotta americana e della *Combined Maritime Forces* (CMF), la forza marittima multinazionale guidata dagli Stati Uniti e composta al momento da 33 Paesi - fra cui l'Italia - preposta al miglioramento della sicurezza marittima nelle acque del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. L'economia del Bahrein è in larga parte correlata allo sfruttamento dei vasti giacimenti di idrocarburi presenti nell'area, anche se le autorità locali hanno da tempo avviato un programma di diversificazione che ha portato alla creazione di un'industria nazionale nel campo della produzione di alluminio, dei prodotti petrolchimici e della raffinazione del petrolio, nonché alla nascita di una fiorente economia di servizi. L'interscambio commerciale con l'Italia, che appare in crescita, ha fatto registrare, tranne che nel 2018, un saldo nettamente positivo a favore del nostro Paese, che rappresenta l'undicesimo fornitore in termini assoluti del Paese.

L'Accordo in titolo, composto di 6 articoli, nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo

sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro a decorrere dal 2020, cui devono aggiungersi, a decorrere dall'anno 2022, ulteriori 10.560 euro per spese di missione.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) rammenta che, negli anni passati, si era proceduto, anche nell'ambito del Senato, ad evidenziare determinate violazioni dei diritti umani in Bahrein. Tuttavia, anche esaminando il contenuto dell'Accordo in titolo, è indotto a valutarlo positivamente, perché suscettibile di incrementare, attraverso la cooperazione culturale tra i due Paesi, lo sviluppo della tutela di quelle che, in Italia e in Europa, rappresentano libertà fondamentali acquisite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi - inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia - sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione - composta da 30 articoli e da 7 allegati - dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D. Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4). Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. La Convenzione prevede, inoltre, che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché identificando l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli (ogni due anni) ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. L'articolo 4 dispone la

copertura degli oneri derivanti dalla ratifica, valutati in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022 per le spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione, in 230.307 euro per l'anno 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, nonché in 220.071 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in relazione alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione.

Conclude osservando che la ratifica della Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel luglio 2021 dall'Italia e dall'Istituto forestale europeo per lo stabilimento, sul territorio nazionale, di un ufficio sulla forestazione urbana. Ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da alcuni Stati europei, avente la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina, a cui attualmente aderiscono trenta Paesi europei. L'Istituto, che vanta ben 130 organizzazioni associate e affiliate in quaranta Paesi, svolge attività di ricerca scientifica, fornisce sostegno alle politiche su questioni relative alle foreste e stimola la creazione di reti nell'ambito della ricerca forestale, promuovendo la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti in materia. Finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni, l'Istituto nel 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il nostro Paese che prevede un contributo annuale di 40.000 euro, stanziati già per il triennio 2019-2021. La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, sostenuta da tempo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, e di concorrere a rafforzare ulteriormente la rete delle organizzazioni internazionali già operanti nel Paese e attive nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e *Bioversity International*.

Composto da 19 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo I), dispone la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali della sede di Roma del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, quale sede italiana dell'Istituto forestale europeo (articolo II). Il testo disciplina gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ne dispone l'inviolabilità della sede (articolo III) ed esplicita gli obblighi nei suoi confronti da parte delle autorità italiane in termini di protezione (articolo IV) e di fornitura di pubblici servizi (articolo V), delimitandone altresì la relativa sfera di immunità dalla giurisdizione italiana (articolo VI).

L'Accordo contiene, inoltre, il riconoscimento da parte del Governo italiano della personalità giuridica internazionale dell'Istituto (articolo VII), regolando il diritto del suo ufficio italiano e del relativo

personale alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII), definendo i suoi diritti nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e stabilendo la disciplina dei regimi di previdenza sociale per il relativo personale (articolo X). Ulteriori articoli regolano gli aspetti relativi al transito e al soggiorno in Italia del personale dell'ufficio e di altri soggetti menzionati (articolo XI), ai privilegi e alle immunità concessi alla struttura e al relativo personale (analogamente a quanto previsto da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia) (articoli XII e XIII) e all'accesso al mercato del lavoro per i familiari del medesimo personale (articolo XIV). L'Accordo, inoltre dopo aver specificato le finalità dei privilegi e delle immunità e regolato la collaborazione con le autorità italiane competenti (articolo XV), disciplina il riparto di responsabilità tra l'ufficio italiano dell'EFI e il Governo (articolo XVI), prevedendo da parte italiana un contributo annuale di 500.000 euro per i costi di gestione della struttura (articolo XVII) e stabilendo le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo XIX).

Il disegno di legge di ratifica del presente Accordo di sede si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, valutando gli oneri previsti per la sua attuazione in 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, e disponendone la relativa copertura. Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2044
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bahrein cooperazione cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 298 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 298 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, illustra il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2022, previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", rilevando che esso rappresenta il principale momento di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l'anno successivo e per il triennio.

Il Documento, come prescrive la legge, è strutturato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, che costituiscono anche i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 aprile, e la sezione II, contenente, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.

Il Semestre europeo 2022 è stato avviato il 24 novembre 2021, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero la Strategia annuale della crescita sostenibile (COM(2021) 740), la Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri (COM(2021) 741), la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro (COM(2021) 742) e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2022 (COM(2021) 900), in cui la Commissione europea ha invitato l'Italia ad adottare, nell'ambito della procedura di bilancio nazionale, le misure necessarie per limitare l'aumento della spesa corrente nazionale.

Negli ultimi due anni, il Semestre europeo è stato coordinato con gli adempimenti previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). Per quest'anno, la novità principale è data dal fatto che il Programma nazionale di riforma (PNR) 2022 ricopre un duplice ruolo: oltre al suo ruolo ordinario

previsto nell'ambito del Semestre europeo, esso rappresenta anche una delle due relazioni semestrali richieste agli Stati membri per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei Piani per la ripresa e la resilienza, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul RRF.

Dopo la presentazione, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, la Commissione europea procede alla loro valutazione per poi presentare un progetto di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è poi adottato dal Consiglio dell'UE nel mese di luglio. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri devono poi tenere conto nell'elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per l'anno successivo.

Con il perdurare degli effetti derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 e con il sopraggiungere della nuova emergenza legata all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, l'Unione europea ha messo in atto una serie di specifiche azioni e misure, tra cui anzitutto: il programma *Next Generation EU*, il programma PEPP (*Pandemic emergency purchase programme*), della Banca centrale europea, per l'acquisto di titoli pubblici e privati (*quantitative easing*) fino al marzo 2022 e con reinvestimento dei titoli in scadenza almeno fino a tutto il 2024; il *Temporary framework*, sugli aiuti di stato nell'emergenza Covid, ora esteso anche all'emergenza della guerra in Ucraina fino a tutto il 2022; e la sospensione dell'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, adottata il 23 marzo 2020 e destinata a rimanere attiva fino a tutto il 2022. La disattivazione a partire dal 2023 sarà comunque oggetto di riesame nel contesto delle previsioni economiche di primavera 2022. Nel contempo, è in corso il dibattito sulle possibili modifiche da apportare al Patto di stabilità e crescita, in vista di un esito orientato a una maggiore attenzione alla crescita e agli investimenti per le transizioni digitale ed ecologica, e a un più graduale sentiero di aggiustamento dei deficit di bilancio nazionali.

Sulla base del predetto contesto economico-istituzionale, e della perdurante sospensione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, nonché previa consultazione con la Commissione europea, il Governo ha presentato alle Camere, unitamente al DEF, anche una Relazione sullo scostamento del deficit, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, relativa al principio del pareggio di bilancio.

In tale Relazione, si illustra una richiesta di scostamento di bilancio pari a 11 miliardi di euro per il 2021 e a 9,6 miliardi per il triennio 2023-2025, nonché a 3,8 miliardi in spesa per interessi passivi per gli anni 2026-2032, rispetto al percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT). Tale maggiore indebitamento potrà essere autorizzato dalle Camere con un voto, in Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.

Lo scostamento richiesto si rende necessario, secondo il Governo, al fine di finanziare, con un provvedimento di prossima adozione: misure per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d'urgenza; ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli enti territoriali; la necessaria liquidità alle imprese; le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; l'adeguamento dei fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici, alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime; e il sostegno al sistema sanitario e ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze.

Per quanto riguarda i principali dati sui saldi di bilancio indicati nel DEF, nel 2021, l'economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione in rapporto al PIL più accentuata del previsto, rispettivamente al 7,2 per cento e al 150,8 per cento del PIL (dal 9,6 per cento di deficit e 155,3 per cento di debito del 2020).

Tuttavia, l'inizio del 2022 ha visto il verificarsi di eventi e fattori fortemente negativi, tra cui l'impennata dei contagi da Covid-19, l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, la conseguente crescita del tasso di inflazione e dei tassi di interesse, e l'ulteriore aggravamento dovuto all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, a cui è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia, a marzo 2022 l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e

l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto comunque il 2 per cento.

In tale contesto, la previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2022 scende, dal 4,7 per cento dello scenario programmatico della NADEF al 2,9 per cento, e quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento. L'andamento tendenziale dell'indebitamento netto, invece, vede un miglioramento nel 2022, rispetto alla NADEF, ascrivibile principalmente a maggiori entrate tributarie, contributive e altre entrate correnti, che più che compensano stime più elevate di spesa corrente e in conto capitale.

Il quadro programmatico contenuto nel DEF 2022, che tiene conto anche delle misure che saranno adottate e finanziate con l'ulteriore indebitamento richiesto nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, consente di recuperare qualche punto percentuale di crescita del PIL rispetto al tendenziale, soprattutto nel 2022 e nel 2023, quando il PIL è previsto crescere, rispettivamente, del 3,1 per cento e del 2,4 per cento.

Per quanto riguarda il rapporto tra indebitamento netto (*deficit*) e PIL, le previsioni programmatiche del DEF si mantengono invariate rispetto alla NADEF, con un deficit al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 nel 2023 e a un livello inferiore al 3 per cento del PIL nel 2025.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), che è il valore di riferimento per la valutazione sull'avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT), il quadro programmatico prevede un livello pari al 5,9 per cento nel 2022, al 4,5 nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 nel 2025.

Il rapporto debito/PIL scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025, per raggiungere il livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.

Gli obiettivi programmatici del Documento si fondano, quindi, su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e in cui i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, motivato non dai tempi comunque inaccettabilmente ristretti, ma dai contenuti che riflettono una visione che sembra del tutto indifferente rispetto al dramma di sofferenza che stanno vivendo i cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di modificare il parere da favorevole a non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie quest'ultima richiesta e, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-*bis*, n. 11, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella seduta precedente, sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro normativo volto a favorire la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole sullo schema di risoluzione, ribadendo tuttavia la richiesta di porre attenzione ai poteri di delega che molte proposte legislative europee prevedono di conferire alla Commissione europea, ricordando che tali atti delegati non dovrebbero interessare aspetti essenziali della legislazione.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica ([n. COM\(2021\) 731 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 12, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato nella seduta precedente, sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di risoluzione, preannunciando il suo voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2044) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, [CESARO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del

Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

L'Accordo in titolo, composto di 6 articoli, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto degli ordinamenti giuridici delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Infine, a una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 l'entrata in vigore.

Il Relatore, quindi, ritenendo che le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di interventi e previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ([n. 377](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 10 agosto 2022.

Il testo del decreto legislativo si articola in 4 capi e conta 17 articoli.

Il capo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, stabilendo che il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Inoltre, nell'articolo 1 viene chiarito l'ambito di applicazione del decreto, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione. Nello stesso capo, si specificano, anche, le modalità di comunicazione delle informazioni, attribuendo al datore di lavoro il compito di comunicare a ciascun lavoratore le informazioni previste dal decreto. Queste devono essere trasmesse in formato cartaceo o elettronico in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità e gratuito.

Il capo 2 riguarda le informazioni sul rapporto di lavoro. Esso contiene delle modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152. In particolare, si prevede l'introduzione del compito, per il datore di lavoro o il committente pubblico o privato, di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Il capo 3 riprende le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro presenti nella direttiva. Per quanto riguarda il periodo di prova, il decreto stabilisce che esso non può essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Viene regolamentato, altresì, il cumulo di impieghi, stabilendo che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, purché non sussistano condizioni quali un pregiudizio per la salute e la sicurezza, la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico e nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.

Infine, il capo 4 dispone le misure di tutela, introducendo misure di protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento, il recesso del committente e l'onere della prova. In particolare, si stabilisce che l'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti sarà oggetto di sanzione, vietando, infine, il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in base all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020.

Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2022.

Le norme dello schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 8 articoli, concernono in sintesi i seguenti istituti: i congedi di paternità (articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *n*), e articolo 8); il congedo parentale per i lavoratori dipendenti (lettere da *h*) a *l*) dell'articolo 2, comma 1); il

congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata (lettera *m*) del medesimo comma 1); il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome (successive lettere *o* e *q*); il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS (lettera *p*) dello stesso comma 1); le tutele contro le discriminazioni (articolo 3, comma 1, lettera *a*), articolo 4, comma 1, lettera *b*), e articolo 5, comma 1, lettera *b*); alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 1, lettera *b*); il lavoro agile (articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 4), ed articolo 4, comma 1, lettera *b*); il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (articolo 4, comma 1, lettera *a*); i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 5). Gli altri articoli concernono l'oggetto del provvedimento (articolo 1), la previsione di una relazione annua (articolo 6) e la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura (articolo 7).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*) ricorda di aver partecipato quale rappresentante della 14ª Commissione alla riunione del Coordinamento delle Politiche europee della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, svolta l'11 aprile 2022, a Catanzaro.

In particolare, in tale sede è stato adottato un documento che riassume le posizioni dei Consigli regionali sul programma di lavoro della Commissione europea, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti del Senato e della Camera dei deputati e del Senato.

Inoltre, sul tema relativo all'attuazione del PNRR, i delegati regionali hanno lamentato una compressione dell'istanza regionale, a fronte di una *governance* a centralità statale e a fronte delle manifeste difficoltà di molti enti locali, che in molti casi non hanno le risorse e le competenze progettuali necessarie a dare attuazione ai programmi di investimento previsti.

Al riguardo, è stato espresso l'auspicio di un rafforzamento del ruolo regionale, nella fase di implementazione del PNRR, per una *governance* multilivello in grado di valorizzare le competenze regionali che, grazie al loro radicamento territoriale, restano gli attori più adatti ad accompagnare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, considerato che, unitamente al DEF, il Governo ha presentato anche una Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in cui illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, di cui si chiede l'autorizzazione alle Camere, necessario ai fini della copertura delle misure per il contrasto agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e delle misure necessarie a fronte della nuova emergenza legata all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina; considerate le procedure del Semestre europeo 2022, integrate con le procedure previste dal

regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza, in cui si prevede che il Programma nazionale di riforma (PNR) 2022 rappresenti, oltre al documento previsto nell'ambito del Semestre europeo, anche una delle due relazioni semestrali richieste agli Stati membri, per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei Piani per la ripresa e la resilienza, ai sensi dell'articolo 27 del citato regolamento (UE) 2021/241;

considerate le principali misure adottate dall'Unione europea in risposta alle conseguenze derivanti dall'epidemia da Covid-19 e al sopraggiungere della nuova emergenza legata all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, tra cui, in particolare il mantenimento della clausola di salvaguardia generale, prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso, la cui disattivazione, prevista a partire dal 2023, sarà oggetto di riesame nel contesto delle previsioni economiche di primavera 2022 del Semestre europeo;

considerati i principali dati programmatici di bilancio delineati nel DEF, che incorporano l'ulteriore scostamento di bilancio pari a pari a 11 miliardi di euro per il 2021 e a 9,6 miliardi per il triennio 2023-2025, nonché a 3,8 miliardi in spesa per interessi passivi per gli anni 2026-2032, di cui si chiede l'autorizzazione alle Camere mediante la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, tra cui:

- la previsione di un incremento programmatico del PIL pari al 3,1 per cento nell'anno in corso e 2,4 per cento nel 2023;
- la previsione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (*deficit*) che si mantiene invariato rispetto alla NADEF, al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 nel 2023 e a un livello inferiore al 3 per cento del PIL nel 2025;
- la previsione di un *deficit* strutturale pari al 5,9 per cento nel 2022, al 4,5 nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 nel 2025;
- la previsione di un rapporto debito/PIL che scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025, per raggiungere il livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio;

valutato, pertanto, che gli obiettivi programmatici del Documento si fondano su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e in cui i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati, in coerenza con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 562 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis
, n. 11) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 14a Commissione permanente,
premessi che:

la proposta di regolamento COM(2021) 562 stabilisce un quadro normativo volto a favorire la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del *Green Deal* europeo e del pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, che prevede l'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo (COM(2021) 551), la revisione della direttiva sulla tassazione

dell'energia (COM(2021) 563), la direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi COM(2021) 559) e della direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2021) 557);

la proposta prevede di ridurre le emissioni da parte delle navi, stabilendo limiti dell'intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, nonché un sistema di avanzo/disavanzo di conformità ai requisiti stabiliti e sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati al Fondo per l'innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS;

valutato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto la maggior parte del settore dei traffici marittimi è per sua natura di carattere transfrontaliero e internazionale, mentre solo il 9 per cento del traffico è costituito da viaggi nazionali, e pertanto, in assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di generare distorsioni del mercato interno e della concorrenza;

rilevato, tuttavia, che:

la tecnologia propulsiva e dei carburanti per il settore navale non ha attualmente alternative che consentano l'utilizzo di carburanti meno inquinanti (salvo il gas naturale liquefatto, GNL, che è comunque un combustibile di transizione, in quanto rilascia importanti percentuali di emissioni di CO₂ in atmosfera, e che non ha un'adeguata rete di produzione, stoccaggio e distribuzione sul territorio), né esiste una chiara prospettiva dei progetti di ricerca sulle possibili alternative all'attuale sistema di propulsione navale nell'arco dei prossimi dieci anni;

in assenza di prospettive a medio termine, su possibili sistemi propulsivi a basse o zero emissioni, non è possibile predisporre piani d'investimento aziendali in nuove tecnologie di propulsori, né elaborare progetti relativi alla loro catena logistica di distribuzione;

il quadro complessivo prospettato nelle proposte normative europee citate, applicabile al settore marittimo, delinea un aggravio normativo e sanzionatorio, con maggiori costi operativi, che gli operatori del settore non hanno possibilità di evitare entro i termini temporali stabiliti e che per questo motivo non appare giustificato;

oltre agli oneri derivanti dalla proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni, il settore marittimo è interessato dagli aggravii derivanti dalla proposta sull'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni ETS al trasporto marittimo già a partire dal 2023 e dalla proposta sulla tassazione dell'energia da cui deriva l'eliminazione dell'attuale esenzione dalle accise sui carburanti marini;

il quadro normativo risultante dalle proposte europee citate è destinato a produrre conseguenze negative sul livello di concorrenza delle imprese di trasporto marittimo operanti in Europa, rispetto alle altre imprese globali che, non scalando porti europei, non dovranno sottostare alle nuove e più restrittive regole, e rischia di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali in Europa, e in particolare nel nostro Paese, con importanti ricadute occupazionali, a vantaggio dei porti immediatamente vicini come quelli del Nord Africa, alcuni già operativi e altri in fase di costruzione;

ritiene, per i motivi esposti in premessa, che la proposta non rispetti il principio di proporzionalità e chiede che sia valutata l'opportunità di:

svolgere un'analisi di impatto economico commerciale sulle ricadute economiche per le imprese marittime e portuali europee e per l'occupazione, soprattutto per i territori a forte valenza marittima, derivanti dalla proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e dalla proposta sull'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo;

prevedere un allungamento dei tempi di *phase-in* per l'applicazione della proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e della proposta sull'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, collegando la cadenza temporale di applicazione all'effettiva disponibilità sul mercato di soluzioni alternative all'uso degli attuali

combustibili marini;

prevedere forme di esenzione dalle misure restrittive all'uso di combustibili non *green*, per i collegamenti marittimi relativi ai servizi essenziali ad assicurare alla popolazione insulare la necessaria "continuità territoriale" e per i collegamenti rientranti nelle cosiddette autostrade del mare alternative ai percorsi stradali;

prevedere un fondo dedicato, nell'ambito dell'ETS, teso a garantire che le entrate derivanti dalle quote di emissione per il settore marittimo e dalle eventuali sanzioni previste dalla proposta di regolamento sull'uso di combustibili a basse emissioni (*FuelEU Maritime*) siano completamente destinate ai progetti dedicati a individuare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore marittimo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 731 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis
, n. 12) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 14a Commissione permanente,
considerato che:

la proposta di direttiva COM(2021) 731 è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;

l'azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire norme a tutela della *privacy* delle persone nell'uso delle tecniche di *targeting* e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica;

gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e contenere i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall'uso di alcune tecniche di *targeting* dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell'UE;

rilevato che:

il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i *referendum* ed eventuali elezioni per stabilire la *leadership* dei partiti politici;

la proposta afferma di disciplinare solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di *targeting*, senza interferire con le competenze nazionali per l'organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico;

ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, può essere raggiunto meglio mediante un'azione a livello dell'Unione, che consenta l'instaurazione di un quadro armonizzato e uniforme per tutti gli Stati membri. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria considerata la natura

transfrontaliera insita nelle prestazioni di servizi *online* nel settore della pubblicità politica. Le difformità nelle legislazioni nazionali sulla trasparenza nella pubblicità politica, infatti, ha creato una frammentazione normativa, con un aumento dei costi di conformità a carico dei prestatori di servizi e con la compartimentazione geografica della diffusione dei messaggi di pubblicità politica, impedendone la portata transnazionale in tutta l'UE;

la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in quanto, la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, appare insufficiente per giustificare l'intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici ("sponsor"). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, rappresenta non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese;

la proposta dovrebbe quindi limitarsi a prevedere minime condizioni volte ad assicurare il buon funzionamento del solo mercato transfrontaliero dei prodotti e servizi di pubblicità politica, al fine di non interferire nello svolgimento delle campagne elettorali nazionali e locali, e nelle scelte di pubblicità politica dei candidati e partiti politici;

la proposta dovrebbe assumere la veste di una direttiva e non di un regolamento, al fine di assicurare agli Stati membri il più ampio margine di discrezionalità, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2044

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;
rilevato che:

- il disegno di legge in esame è finalizzato alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;
 - il testo dell'accordo si compone di sei articoli e si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi;
 - l'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1), e la cooperazione nel settore dell'istruzione generale, finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2);
 - l'Accordo disciplina anche la cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 3), dell'informazione (articolo 4) e della proprietà intellettuale (articolo 5), mentre l'articolo 6 richiama il rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie, per l'attuazione dell'Accordo;
 - il testo del disegno di legge si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, gli articoli 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 l'entrata in vigore;
- valutato che le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento

europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni multilaterali in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

